



STATUTO

L'ESSENZA DEL CANE ASD - APS

Sede in Capannori (LU) – Strada vicinale dell'Arpino, snc
Codice Fiscale: 92071580465 Partita IVA: 02688420468

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: L'ESSENZA DEL CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS, abbreviabile anche in L'ESSENZA DEL CANE ASD APS da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Capannori (LU) e con durata illimitata. L'associazione pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, è affiliata al ENDAS, ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (Dlgs 242 del 23/07/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 DEL 15/05/2002 - .

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico ed apolitico che intende uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di :

Perseguire, a favore dei propri associati e della collettività, lo sviluppo e la diffusione delle discipline cinofilo-sportiva dilettantistiche, sia a fini agonistici che a fini non agonistici e ricreativi, in adempimento delle delibere degli organi sociali, unitamente alla divulgazione di una corretta cultura cinofila e alla promozione ed alla affermazione dei valori etici e morali della cultura della cittadinanza attiva nello sport effettuato anche insieme al cane, promuovendo altresì i rapporti interpersonali tra i soci. Nel perseguire tali fini istituzionali, l'associazione si propone lo svolgimento, in proprio e in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, delle seguenti attività:

- Promozione, sviluppo, programmazione, organizzazione, realizzazione di attività sportive e cino-sportiva dilettantistiche, in tutte le forme e manifestazioni, propedeutiche alla corretta preparazione e allenamento del cane e del suo conduttore (es. igp, agility, obedience ecc.);
- Promozione dell'attività didattica di ordine culturale e tecnico-formativo nell'ambito della cinofilia e delle discipline cinofile-sportive (es. organizzazione di corsi di educazione di base e avanzati per i proprietari di cani; organizzazione e partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, stage per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di

operatori ed educatori cinofili; altre attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa ecc.)

- Promozione della diffusione della cultura cinofila (es. sensibilizzazione sul corretto rapporto cane-padrone) e cino-tecnica e della conoscenza delle discipline cinofile e cino-sportiva (es. ideazione, progettazione, organizzazione e partecipazione a : manifestazioni, convegni, eventi e simili, competizioni, gare, concorsi e ogni altra attività sportiva promozionale, a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale).

Per il migliore raggiungimento degli scopi istituzionali, l'associazione potrà provvedere a :

- Offrire ai propri associati, strutture adatte e personale qualificato ad istruirli nell'apprendimento (avvio, aggiornamento, perfezionamento) della cultura cinofile e delle discipline cinofilo-sportiva;
- Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria di impianti ed attrezzature, proprie o di terzi, abilitati e adibiti alla pratica delle attività cino-sportive;
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità cinofilo-sportive;
- Promuovere l'aggregazione tra i soci e le altre realtà legate alla cinofilia e alle discipline cinofile e/o cino-sportive in ambito nazionale ed internazionale;

L'associazione, inoltre può:

- Esercitare, in modo meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- Organizzare in via sussidiaria e a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico e organizzativo a favore degli associati e di altri operatori sportivi;
- Svolgere, nei confronti dei propri associati, tutti quei servizi strettamente complementari quali somministrazione di alimenti e bevande (es. punto di ristori presso la sede), la gestione di uno spaccio di materiale sportivo-promozionale presso la sede delle proprie attività, l'organizzazione di attività ricreative e ricettive, un servizio di asilo/pensione e per il recupero psico-fisico anche tramite permanenza in struttura idonea al ricovero per cani e/o altri animali d'affezione e compagnia;
- Partecipare sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni sportive culturali e ricreative organizzate da altri soggetti privati e pubblici in Italia come all'estero;
- Collaborare con altre associazioni, Enti, istituzioni che condividano le medesime finalità dell'associazione;
- Associarsi e/o affiliarsi ad Enti, Associazioni, Federazioni nazionali ed internazionali nell'ambito delle varie discipline cinofile e cino-sportive.

L'associazione svolge le sue attività nel massimo rispetto e tutela del benessere psico-fisico del cane tenendo conto dell'etologia e della psicologia canina, salvaguardando e stimolando il corretto rapporto tra cani e persone.

L'associazione potrà svolgere, collateralmente alle attività istituzionali, attività integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997 e della Legge 383 del 7/12/2000 e da successive modifiche legislative ed integrazioni normative. Per raggiungere gli scopi sociali l'associazione potrà, in forma integrativa, compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché attività di

supporto a quelle istituzionali purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà partecipare a bandi in genere e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e aderire ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe.

L'associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati alla tematica;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fono-fotografiche, audiovisivi, attrezzatura ed abbigliamento;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- provvedere all'apertura di un sito internet ove esporre i propri programmi ed iniziative.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello statuto e dei regolamenti ENDAS - e le deliberazioni di quest'ultimo.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:
richiesta scritta indirizzata al Presidente. I documenti devono restare presso la sede sociale a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa *(se prevista)* secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta 3 mesi prima.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa *(se prevista)*.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione *(o consiglio diretto od ancorché denominato diversamente)*;
- il Presidente
- Il vice presidente (che opera esclusivamente in caso di assenza od impedimento del presidente in carica.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e *(se previsto)* il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- 
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea che restano in carica fino a revoca per gravi motivi o dimissioni volontarie.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale sempre il voto del presidente.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 15
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

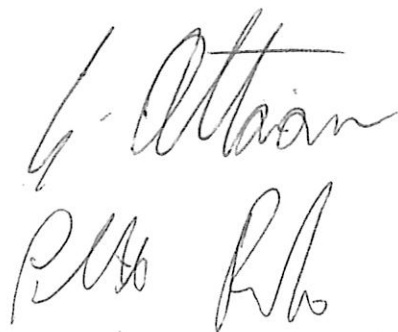
ART. 16
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 17
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, nonché dal precedente statuto che si intende comunque pienamente valido ed efficace per quanto non contrasti con il presente e con la normativa vigente, si applica inoltre quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLI UT PORTOFERRAIO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 95/001
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/06/2024 REGISTRATO IL 28/06/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0000229

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TTVGRL85P26E715R OTTAVIANI GABRIELE
ID. TELEMATICO: TZ524L000095001ZH

ATTO ESENTE



AGENZIA DELL'ENTRATA - UFFICIO TERRITORIALE DI PORTO CERVO

Registrato il 28 GIU. 2024 N.

951 Serie III

imposta versata € ESENTE



[Handwritten signature]



E' c
Leg
asse
DEL
L'ES
nel
mai
END
Deli
La v
moc
L'ac
terzo

L'ass
che
dem
asso
Perse
delle
agor
unito
alla c
sport
tra i s
propi
segue